



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 09/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA e VINCA 29 giugno 2015, n. 235

PSR 2007-2013 - Misura 226 azione 1 "Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione di incendi" - Proponente: Confiance Immobili S.r.l. Valutazione di incidenza. ID_5129.

L'anno 2015 addì 29 del mese di giugno in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente ad interim dell'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO
"V.I.A. e Vinca"

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;

VISTA la DGR n. 2250/2010;

VISTA la D.G.R. 34/2015;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia

VISTO l'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

VISTA la Determinazione n. 25 del 21.11.2014 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, ha disposto di attribuire l'incarico di direzione ad interim dell'Ufficio V.I.A. e Vinca all'Ing. Antonello Antonicelli

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. AOO_089/02/03/2015 n. 2999, il Dott. Pierluigi Guerriero, in qualità di Amministratore della Confiance Immobili S.r.l., ha presentato istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 relativa agli interventi in oggetto;
- con nota prot. AOO_089/18/03/2015 n. 3964, l'Ufficio scrivente rilevando che l'area di intervento era attraversata dal reticolo idrografico individuato dall'Autorità di Bacino della Puglia e quindi sottoposta alle prescrizioni previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, invitava il proponente a trasmettere all'Autorità di Bacino, dandone evidenza all'Ufficio scrivente entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione della presente, pena la decadenza dell'istanza e contestuale archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., tutta la documentazione necessaria al fine di consentire l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. L'Ufficio scrivente chiedeva inoltre al Responsabile della Misura 226 ovvero alla medesima Società proponente, di voler confermare l'ammissibilità all'aiuto per l'intervento in oggetto ovvero sua eventuale revoca;
- con nota del 30/03/2015, acquisita al prot. AOO_089/07/04/2015 n. 4730, l'Amministratore della Società proponente dichiarava l'avvenuta concessione del finanziamento;
- con PEC del 25/04/2015, acquisita al prot. AOO_089/05/05/2015 n. 6071, il Dott. Agr. Giuseppe Papagni, in qualità di tecnico incaricato, comunicava di aver trasmesso all'Autorità di Bacino della Puglia in data 17/04/2014 la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza;
- con nota prot. n. 7075 del 21/05/2015, acquisita al prot. AOO_089/25/05/2015 n. 7238, l'Autorità di Bacino della Puglia rendeva il proprio parere ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Descrizione dell'intervento

Gli interventi prospettati nella documentazione trasmessa consistono nel diradamento selettivo,

quantificato in misura del 20% del numero di piante presenti, e rinfoltimento con 300 piantine/ha di *Quercus ilex* L., previa eliminazione selettiva della vegetazione infestante in prossimità delle aree in cui rinfoltire. È infine prevista la pacciamatura delle piantine con biodisco in fibre naturali e la posa in opera di tree-shelter a protezione delle singole piantine.

Descrizione del sito di intervento

Secondo quanto affermato nella relazione tecnica, nelle aree di intervento, sono individuabili tre tipologie forestali:

1. ceduo invecchiato di leccio;
2. bosco misto di latifoglie (ceduo composto di leccio) e conifere (pino d'Aleppo);
3. popolamenti puri di pino d'Aleppo.

Tali aree sono individuate dalle particelle 24, 107, 110, 119, 121, 130, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 186, 187, 188 e 189 del foglio 33 e dalle particelle 344, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 370, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 424, 425, 426, 427, 428, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 496, 499, 502, 503, 507, 508, 598, 599, 603, 713, 714, 715, 808, 854, 1039 e 1040 del foglio 39 del Comune di Vieste. Tali aree sono parzialmente ricomprese SIC "Testa del Gargano" che, sulla scorta delle informazioni riportate nella relativa scheda Bioitaly[1], è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43:

[1]
<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggfg/frfoggia/fr004fg.htm>

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Versanti calcarei dell'Italia meridionale 15%

Pinete mediterranee di pini mesogeni
endemici 50%

Percorsi substepnici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 10%

Formazioni di *Euphorbia dendroides* 5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi: *Rhinolophus ferrum-equinum*

Uccelli: *Turdus philomelos*; *Columba livia*; *Hirundo daurica*; *Columba oenas*; *Turdus iliacus*; *Streptopelia turtur*; *Caprimulgus*; *Phalacrocorax carbo*; *Larus melanocephalus*; *Falco eleonora*; *Calonectris diomedea*; *Falco peregrinus*; *Scolopax rusticola*.

Rettili e anfibi: *Elaphe quatuorlineata*

Invertebrati: *Callimorpha quadripunctata*; *Melanargia arge*.

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Versanti

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP - Vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;

- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m);
 - UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale;
 - UCP - Prati e pascoli naturali
- 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- BP - Siti di rilevanza naturalistica (Testa del Gargano);
- 6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- BP - Vincolo paesaggistico
- 6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
- UCP - Coni visuali

Ambito di paesaggio: Gargano

Figura territoriale: La foresta umbra

considerato che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- la Provincia di Foggia e il Comune di Vieste, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Testa del Gargano", cod. IT9110012 si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere tutte le seguenti prescrizioni, che tengono conto anche di quelle impartite dall'Autorità di Bacino della Puglia (17 - 19):

1. gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
2. il rinfoltimento non è consentito sulle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE.
3. non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 metri quadri, per le fustaie, e a 5.000 metri quadri, per i cedui semplici o composti;
4. è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive indigene secondo quanto definito dall'art. 2 comma 1 lett d) punto 2 del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386. Il materiale di impianto impiegabile, coerentemente con quanto sopra precisato, dovrà essere reperito necessariamente all'interno di boschi da seme ricompresi nel territorio della Regione Puglia tenendo conto, eventualmente, anche della regione di provenienza in cui è ricompresa l'area di intervento. L'individuazione della regione di provenienza è definita in base alla suddivisione del territorio regionale rappresentata nell'Allegato E della Determinazione del Dirigente Settore Foreste 21 dicembre 2009, n. 757 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 02-02-2010). È tuttavia consentito l'impiego di materiale di impianto non conforme alle predette caratteristiche, comunque proveniente dalla macroregione mediterranea meridionale così come definita dalla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale del 02/04/2014, prot. n. 15632, e a condizione che il direttore lavori attesti l'idoneità di tale materiale dal punto di vista biologico ed ecologico con i siti di intervento individuati nel territorio della Regione Puglia. Tale idoneità potrà essere verificata dal Servizio Foreste;
5. sulla scorta di quanto affermato nel "Piano di prevenzione, prevenzione e lotta attività contro gli incendi boschivi 2012-2014 della Regione Puglia", approvato con D.G.R. 11 aprile 2012 n. 674, "Sono invece da eseguire con molta cautela interventi abitualmente considerati utili ai fini della prevenzione e pertanto applicati su vasta scala, quali il decespugliamento andante. Tale intervento altera la struttura complessa del bosco e spesso rappresenta un fattore di alterazione, nei casi in cui la sostituzione della

vegetazione arbustiva o a cespuglio con xerogramineti aumenta in modo sensibile il pericolo di propagazione del fuoco. Il sottobosco, soprattutto se costituito da sempreverdi, è formato infatti da biomassa ricca in acqua, la cui dissipazione sottrae energia alla combustione; pertanto la sua eliminazione può essere un intervento inutile, se non errato, in certe condizioni e va valutato con molta cautela. È da aggiungere che la eliminazione del sottobosco modifica la “porosità” dell’ecosistema bosco, facilitando l’ingresso del vento con conseguente aumento della velocità di propagazione del focolaio”. (p. 13016). Pertanto, lo strato arbustivo deve essere tutelato con l’eccezione degli esemplari che dovessero essere eventualmente di intralcio alle operazioni di diradamento o al fine di creare interruzione nella distribuzione orizzontale dei combustibili;

6. il diradamento previsto dovrà essere di tipo basso e la sua intensità non potrà superare il 30% dell’area basimetrica complessivamente stimata;

7. devono essere tutelati gli alberi di dimensioni e struttura sufficiente a rappresentare potenziali siti di nidificazione (rapaci diurni e notturni, picidi, passeriformi forestali legati ad habitat maturi) e alimentazione così come gli alberi deperienti e morti in piedi che assolvono la funzione di supporto all’avifauna ed alla fauna di piccoli mammiferi;

8. rilascio dell’edera sui tronchi ove presente in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di molte specie anche di interesse comunitario;

9. divieto alla rimozione di alberi con cavità;

10. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;

11. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;

12. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;

13. al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l’assoluto rispetto delle specie arbustive costituenti il margine del bosco (orli e mantelli);

14. l’impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;

15. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell’esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;

16. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall’Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L’eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;

17. siano garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, tenendo conto delle condizioni meteorologiche ed assicurando che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità e un ostacolo al regolare deflusso delle acque;

18. per l’eventuale interferenza delle piste forestali con il reticolo idrografico dovranno essere fatte opportune verifiche idrauliche con tempo di ritorno di 200 anni per determinare le aree allagabili che in loco dovranno essere segnalate ponendo nei due sensi di marcia delle piste la segnaletica che riporti il grado di pericolosità

19. la verifica in termini di ottemperanza è demandata al Responsabile Unico del Procedimento

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato nell'ambito della Misura 226 Azione 1 “Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione di incendi” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento

- di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio VIA e Vinca, al soggetto proponente - Confiante Immobili S.r.l.;

- di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità di Bacino della Puglia, al responsabile della misura 226 del Servizio Foreste, Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Foggia), alla Provincia di Foggia, al Comune di Vieste, e al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli
